



COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza n. 12 del 04/06/2021

IL SINDACO

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 2 luglio 2010 relativa al “Regolamento Comunale sulla tutela degli animali”, ed in particolare l'art. 13, comma 11, secondo il quale “*Per la regolamentazione dell'accesso agli arenili entro il 31 marzo di ogni anno il Sindaco fissa le modalità di utilizzo degli spazi opportunamente individuati a tal fine, predisponendo l'apposizione di adeguati cartelli di avviso e specifici interventi di informazione.*”;

Visto l'art. 7/bis del già citato D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 57 del menzionato regolamento comunale sulla tutela degli animali, nel quale vengono disciplinate le sanzioni per le violazioni delle disposizioni in esso contenute;

Considerato che sempre più Comuni in Italia promuovono iniziative per migliorare l'accoglienza e la fruibilità degli spazi pubblici per gli animali d'affezione, per favorire un corretto rapporto uomo-animale e al contempo dare la sensazione di una città con un elevato senso civico;

Ritenuto andare incontro alle **esigenze, sempre più manifeste, di coloro che vogliono conciliare le proprie vacanze al lago con la possibilità di passarle insieme al proprio cane, senza dover necessariamente rinunciare all'uno o all'altro;**

Ritenuto pertanto per ovviare a queste esigenze, anche alla luce dell'ordinanza sindacale n.11 del 04/06/2021 che disciplina La stagione balneare nel territorio del Comune di Trevignano Romano dal 05 giugno al 30 settembre, in particolare al comma b): “Sulle spiagge del territorio del Comune è vietato:

- a) c) condurre, per tutta la durata della stagione balneare, qualsiasi animale, anche munito di museruola o guinzaglio, salvo quelli di ausilio alle persone diversamente abili e per il controllo del territorio, quali cani da salvataggio, cani guida per non vedenti, se non nei luoghi stabiliti;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 2 luglio 2010 relativa al “Regolamento Comunale sulla tutela degli animali”, ed in particolare l'art. 13, comma 11, secondo il quale “*Per la regolamentazione dell'accesso agli arenili entro il 31 marzo di ogni anno il Sindaco fissa le modalità di utilizzo degli spazi opportunamente individuati a tal fine, predisponendo l'apposizione di adeguati cartelli di avviso e specifici interventi di informazione.*”;

Visto l'art. 57 del menzionato regolamento comunale sulla tutela degli animali, nel quale vengono disciplinate le sanzioni per le violazioni delle disposizioni in esso contenute;

Visto l'art. 7/bis del già citato D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la legge 24.11.1981, n. 689;

Visto lo Statuto comunale;

ORDINA

E' consentito condurre i cani e farli bagnare nelle acque del lago, secondo il Regolamento di Tutela Animali approvato con D.C.C. n. 27 del 02/07/2010, negli spazi individuati nella planimetria in calce alla presente Ordinanza, secondo le seguenti fasce orarie;

- dalle ore 08.30 alle ore 19.30 presso il lungolago di Via della Rena nel tratto compreso tra il civico 60 al civico 62;
- al rispetto delle regole generali di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 relative al distanziamento interpersonale, all'uso e al corretto smaltimento di dispositivi protettivi individuali

DISPONE

Strutturazione e gestione dell'area

L'area individuata dovrà necessariamente prevedere:

- ✓ Una delimitazione dell'arenile con staccionate o altro
- ✓ Cartello indicante la spiaggia per cani
- ✓ Cartello contenente regolamento per i fruitori dell'area
- ✓ Una pulizia periodica dell'area, da parte del Comune, per la rimozione dei detriti trasportati dal fiume (almeno una volta al mese nei periodi che vanno da giugno a settembre)
- ✓ Cura ed igiene periodica, da parte del Comune, dell'arenile (almeno 1 volta a settimana nel periodo che va dal primo giugno al primo settembre)

Regolamento per i fruitori della spiaggia bau

Premesso che:

- ✓ Si consiglia l'utilizzo del guinzaglio. Il Comune non risponderà di eventuali problematiche o danni causati ai fruitori, umani e non, dell'arenile. La responsabilità è a carico esclusivo del proprietario del cane o di chi lo detiene
- ✓ Per garantire a tutti la fruibilità della spiaggia, è gradita la turnazione degli utenti e dei loro animali
- ✓ Per garantire adeguati spazi tra gli animali è consigliato mantenere una distanza di 8 passi tra un cane e l'altro

Si regolamenta quanto segue:

- ✓ Ai cani è consentita la balneazione sotto stretta sorveglianza del proprietario o di chi temporaneamente li detiene
- ✓ L'area destinata alla balneazione degli animali è compresa nello specchio acqueo antistante l'area di arenile destinata
- ✓ Obbligo di portare con sé sacchetti igienici per la raccolta delle deiezioni (qualora sforniti usufruire degli appositi distributori)

- ✓ Pulizia immediata delle deiezioni dell'animale ed eliminazione attraverso gli appositi contenitori di rifiuti per la nettezza urbana
- ✓ Obbligo di portare con sé la ciotola per favorire l'abbeveraggio del cane
- ✓ Libretto sanitario in regola con le vaccinazioni e certificato d'iscrizione all'anagrafe canina
- ✓ L'accesso è interdetto alle femmine in periodo estrale
- ✓ Gli animali devono essere custoditi dai proprietari o da altri detentori temporanei nel rispetto del benessere dell'animale (evitando per esempio esposizioni al sole) e della sicurezza pubblica

Vigilanza

L'applicazione del presente Regolamento e il suo rispetto saranno garantiti dallo stesso organismo (Polizia Municipale) che sinora ha controllato che venisse rispettato il divieto d'accesso agli animali alle spiagge.

AVVERTE

che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune, nel sito istituzionale dell'Ente e negli appositi spazi di comunicazione distribuiti sul territorio.

Il personale della Polizia Locale è incaricato al controllo dell'osservanza alla presente Ordinanza. In caso di inottemperanza verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria variabile da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 350,00, ai sensi del capo 1° della Legge 24/11/1981 n.689.

Le disposizioni della presente Ordinanza possono variare in relazione alle necessità in materia sanitaria e di sicurezza della salute pubblica per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19.

Contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica dello stesso, ovvero potrà essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla stessa data di notifica.

Trevignano Romano lì, 03/06/2021

Il Sindaco
Dott.ssa Claudia Maciucchi



Planimetria riportante la parte di arenile nella quale è consentito condurre animali domestici:

